

Bonus affitti del D.L. Rilancio. La cessione del credito “a titolo di pagamento” al locatore vale come versamento utile



Con [circolare n. 14 del 6 giugno 2020](#), l'Agenzia delle entrate conferma la possibilità di considerare la cessione del *bonus* affitti al locatore o concedente alla stessa stregua **del versamento del canone**. In tale ipotesi **il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione**.

In altri termini, spiega l'Agenzia delle entrate, “considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito

qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, **fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta**".

Si ricorda che le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 122 del Decreto "*Rilancio*", che ha introdotto la possibilità di **cedere, anche parzialmente**, *i crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19*. In termini generali, con l'approvazione del citato provvedimento sarà consentita la **cessione dei crediti d'imposta**, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, **per i canoni di locazione, la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro** nonché per l'acquisto dei **dispositivi di protezione individuali**.